

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Procedure Concorsuali

Ristrutturazione Debiti del Consumatore R.G. P.U. n. 58-1/2025

Giudice delegato: Dott.ssa Pasqualina Principale

Gestore: dott. Giuseppe Romano

Oggetto: Pubblicità sul sito del Tribunale della Sentenza di omologa del Piano Familiare di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore RG PU 58-1/2025

Con la presente, il sottoscritto dott. Giuseppe Romano, nella sua qualità di Gestore facente funzioni di OCC della procedura di Ristrutturazione dei Debiti, iscritta al R.G. P.U. n. 58-1/2025, omologata con Sentenza pronunciata in data 04.06.2026,

in ottemperanza al dispositivo emesso dal Giudice Dr.ssa Pasqualina Principale, la quale dispone ai fini della prescritta pubblicità "...*Dispone la pubblicazione della presente sentenza nell'area web del Tribunale e la comunicazione ai creditori a cura dell'OCC*";

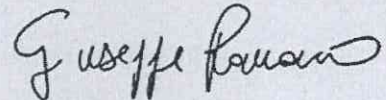
Chiede

di disporre la prescritta pubblicità nell'apposita area web presente sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Caserta, 16.06.2026.

In fede

dott. Giuseppe Romano



Allegati:

- *Sentenza RG P.U. 58-1/2024 del 04.06.2026*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SECONDA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Giudice designato

A scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza del 14.5.2026;

premesso che:

- con ricorso depositato in data 28.02.2025, [REDACTED] hanno presentato proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di tipo familiare ex artt. 66 e 67 CCII, corredata dalla relazione particolareggiata dell'OCC, Gestore dott. Giuseppe Romano, depositata in data 10.02.2025;
- con provvedimento del 02.05.2025 venivano richieste integrazioni documentali e chiarimenti, depositati dall'OCC in data 19.05.2025 e 18.06.2025;
- con decreto del 26.06.2025 veniva disposta l'apertura della procedura ex art. 70 CCII, con pubblicazione del piano e della proposta e comunicazione ai creditori a cura dell'OCC, fissando il termine di venti giorni per le osservazioni e l'udienza del 09.10.2025;
- in data **01.07.2025** il Gestore dell'OCC provvedeva alla comunicazione a tutti i creditori a mezzo PEC, con espresso invito a presentare osservazioni nei venti giorni successivi;
- **nessun creditore ha presentato osservazioni nel termine di legge.** Intesa Sanpaolo S.p.A. ha depositato costituzione contenente contestazioni sul valore dell'immobile soltanto in data **13.08.2025**, oltre il termine perentorio del 21.07.2025;

- all'esito dell'udienza del 09.10.2025, con ordinanza del 16.10.2025 veniva disposta CTU estimativa dell'immobile, affidata all'ing. Gaetano Visconte, che ha depositato l'elaborato peritale in data 08.04.2026, stimando il valore in € 168.978,00;
- il CTP di parte ricorrente, ing. Lorenzo Ferillo, ha depositato note critiche alla CTU in data 13.05.2026;
- in data 13.05.2026 è stato depositato l'atto di asservimento del 24.02.2026 a rogito Notaio Michele Iannucci (rep. n. 11219), trascritto l'11.03.2026, che ha consentito lo svincolo urbanistico del terreno edificabile;
- il Gestore dell'OCC ha depositato la relazione finale ex art. 70, comma 6, CCII;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Sulla tardività delle contestazioni di Intesa Sanpaolo S.p.A.

L'art. 70, comma 3, CCII fissa un termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'OCC per la presentazione delle osservazioni. La comunicazione è stata effettuata il 1° luglio 2025 a tutti gli indirizzi PEC della Banca. Il termine scadeva il 21 luglio 2025. La costituzione contenente contestazioni è stata depositata il 13 agosto 2025. La giurisprudenza è concorde: le osservazioni tardive sono inammissibili e il creditore che non rispetta il termine non acquisisce neppure la qualità di parte formale del giudizio di omologazione. Le contestazioni di Intesa Sanpaolo S.p.A. vanno, dunque, dichiarate inammissibili.

2. Sulla richiesta di integrazione della CTU

Il CTU ing. Visconte ha analiticamente controdedotto alle osservazioni del CTP nell'Allegato F alla perizia. Le residue censure — rischio idrogeologico, asserita servitù, interferenze elettromagnetiche — non evidenziano carenze metodologiche della CTU ma divergenze valutative. In particolare: la questione della Variante 720/2023 al Piano Stralcio è stata già esaminata dal CTU nelle controdeduzioni; la servitù sulla particella 5307 è profilo giuridico che non incide sulla stima, non essendo tale particella oggetto di valutazione; le interferenze elettromagnetiche sono dedotte in modo generico, senza supporto tecnico; il numero di accessi è irrilevante. La richiesta di integrazione peritale va rigettata.

3. Sull'omologazione del piano ex art. 70, comma 7, CCII

Dichiarata l'inammissibilità delle uniche contestazioni pervenute, nessun creditore ha formulato osservazioni tempestive sulla convenienza della proposta. L'unica comunicazione pervenuta nei termini — quella di Agenzia delle Entrate Riscossione — ha riguardato la mera precisazione del credito. In assenza di contestazioni sulla convenienza, il controllo del Giudice è limitato alla verifica dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano, senza necessità di compiere d'ufficio il giudizio comparativo con lo scenario liquidatorio. Tale principio è affermato in modo granitico dalla giurisprudenza di merito, secondo cui in mancanza di opposizione da parte dei creditori, non risulta necessario esaminare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3.1. Qualità di consumatore

L'art. 2, comma 1, lett. e), CCII definisce consumatore «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». La Suprema Corte ha chiarito che la nozione di consumatore del CCII non differisce, nella sostanza, da quella dettata dalla l. n. 3/2012, ricalcando peraltro la precedente del codice del consumo e che il criterio discrezionale è la finalità dell'obbligazione assunta, non la qualità soggettiva del debitore. Il sig. [REDACTED], pur svolgendo attività di lavoro autonomo come consulente aziendale, ha contratto il debito principale (mutuo ipotecario del 2009 per € 292.515,38) per la ristrutturazione dell'abitazione familiare. Trattasi di obbligazione contratta per uno scopo personale e familiare, del tutto estraneo all'attività professionale. La Cassazione, in proposito, ha pure affermato che è consumatore il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari, senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria. La sig.ra [REDACTED], [REDACTED] con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non svolge attività imprenditoriale o professionale in senso proprio. Entrambi i ricorrenti rivestono, pertanto, la qualità di consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII. Ricorrono altresì i presupposti per la procedura familiare ex art. 66 CCII, essendo i ricorrenti coniugi conviventi e avendo il sovraindebitamento un'origine comune.

3.2. Stato di sovraindebitamento

L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore». Il reddito familiare mensile netto ammonta a € 2.100,00 (stipendio della sig.ra [REDACTED], unica fonte reddituale attiva). Le spese familiari mensili, come analiticamente verificate dal Gestore nella relazione ex art. 68 CCII, ammontano a € 1.580,00.

Il Gestore ha confrontato le spese dichiarate con i parametri ISTAT: la spesa mediana mensile per coppie senza figli con percettore di reddito tra 35 e 64 anni è di € 2.691,70; la spesa mediana nel Sud Italia è di € 1.855,85. Le spese indicate (€ 1.580,00) si collocano al di sotto di entrambi i valori e sono superiori alla soglia di povertà assoluta per la Campania (€ 1.008,01). Il Gestore ha altresì verificato il fabbisogno familiare secondo il parametro dell'art. 68, comma 3, CCII — assegno sociale moltiplicato per il coefficiente ISEE — ottenendo € 839,02, ampiamente inferiore alle spese dichiarate, che risultano pertanto congrue. L'importo disponibile per i creditori è di € 520,00 mensili. A fronte di un indebitamento complessivo di € 239.941,70 e di una rata di mutuo originaria di € 812,55, è palese lo stato di sovraindebitamento.

3.3. Assenza di condizioni ostative ex art. 69 CCII

L'art. 69 CCII preclude l'accesso alla procedura solo in caso di esdebitazione nei cinque anni precedenti, di doppia esdebitazione, o di determinazione del sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il Gestore ha accertato che: i ricorrenti non sono stati esdebitati in precedenza; il mutuo fu contratto nel 2009 quando i redditi familiari superavano € 60.000 annui, con ragionevole prospettiva di adempimento; la situazione di crisi è sopravvenuta per fattori esogeni (crisi economica, pandemia da Covid-19, problemi di salute del sig. [REDACTED] con intervento di protesi all'anca nel giugno 2024); non sono stati compiuti atti dispositivi in frode ai creditori, salvo il preliminare di vendita del terreno edificabile — concluso il 28.10.2024 e successivamente prorogato — il cui ricavato (€ 45.000,00) è integralmente destinato ai creditori; non sono stati contratti ulteriori finanziamenti dopo l'insorgenza delle difficoltà. Come osservato in giurisprudenza, il parametro ostativo è la colpa grave, da valutarsi in comparazione con la condotta dell'uomo di minima diligenza, e così: «nell'attuale assetto normativo, possono accedere alla procedura non solo i consumatori che abbiano prudentemente assunto le proprie obbligazioni salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili, ma anche coloro che, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti non del tutto privi di giustificazione razionale». Il Gestore ha inoltre verificato il merito creditizio ex art. 68, comma 3, CCII, accertando che la Banca erogatrice, al momento della concessione del mutuo (2009), aveva adeguatamente valutato la capacità reddituale dei ricorrenti, il cui reddito disponibile mensile (€ 5.555,37) era ampiamente capiente rispetto alla rata. Non sussistono, pertanto, condizioni ostative all'omologazione.

3.4. Fattibilità del piano

Il piano, come modificato a seguito delle integrazioni del 19.05.2025, prevede una durata di 120 mesi, con i seguenti elementi:

pagamento integrale del compenso dell'OCC in prededuzione (€ 4.221,88);

soddisfacimento del creditore ipotecario Intesa Sanpaolo S.p.A. per complessivi € 97.456,80, di cui € 52.456,80 in 120 rate mensili ed € 45.000,00 in unica soluzione dal ricavato della vendita del terreno edificabile; a tale importo si aggiungono gli interessi legali nella misura del 2% annuo (€ 62,14 mensili) sulla quota di credito soddisfatta in privilegio, in conformità all'art. 68, comma 5, CCII;

pagamento integrale del creditore privilegiato mobiliare (AdER) per € 73,74;

soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura dell'8,74657% (€ 13.104,38).

L'atto di asservimento del 24.02.2026, trascritto l'11.03.2026, ha consentito lo svincolo urbanistico del terreno edificabile (fg. , p.lla 5310). Il contratto preliminare di compravendita con   prorogato al 31.12.2025 eppur scaduto, appare ragionevolmente destinato a perfezionarsi, tenuto conto della volontà delle parti — mai venuta meno — e dell'intervenuta approvazione del Regolamento Comunale per la cessione di cubatura (delibera del Consiglio Comunale del 17.06.2025). Il valore dell'immobile principale (€ 168.978,00), accertato con CTU, conferma la congruità del piano. La durata (120 mesi) è contenuta entro limiti ragionevoli, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte che ha escluso l'illegittimità di piani di durata superiore al quinquennio. Il piano risulta, pertanto, giuridicamente ammissibile e concretamente fattibile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

Dichiara inammissibili, perché tardive, le contestazioni formulate da Intesa Sanpaolo S.p.A. con la costituzione depositata il 13.08.2025;

Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di ulteriore integrazione della CTU;

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di tipo familiare, come modificato a seguito delle integrazioni del 19.05.2025, proposto da , nata a  e  (CE) il , Cod. Fisc.  e , nato a

██████████ il ██████████, Cod. Fisc. ██████████ residenti in ██████████
(CE) alla via ██████████

Dichiara chiusa la procedura e affida la fase esecutiva al Gestore dell'OCC dott. Giuseppe Romano, che vigilerà sull'esatto adempimento con obbligo di relazioni semestrali ai sensi dell'art. 71 CCII;

Dispone la pubblicazione della presente sentenza nell'area web del Tribunale e la comunicazione ai creditori a cura dell'OCC.

Santa Maria Capua Vetere, 4 giugno 2026

Il Giudice

Dott.ssa Pasqualina Principale

